



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 19 luglio 2022
(OR. en)**

11494/22

**EF 216
ECOFIN 746
DELECT 129**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4845 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.7.2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4845 final.

All.: C(2022) 4845 final



Bruxelles, 13.7.2022
C(2022) 4845 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 12, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ("il regolamento") conferisce alla Commissione il potere di adottare, in seguito alla presentazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti delegati che specifichino i requisiti e le modalità per la domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione.

L'articolo 12 del regolamento riguarda l'autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding dovrebbe presentare all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui al predetto articolo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 16, del regolamento. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ESMA il 26 febbraio 2021 e la consultazione si è conclusa il 28 maggio 2021. Inoltre l'ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'ambito della relazione finale sui progetti di norme tecniche, l'ESMA ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito di tali consultazioni è stato preso in considerazione ai fini dell'elaborazione dei progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione.

Unitamente al progetto di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato un'analisi dei costi e dei benefici connessi ai suddetti progetti presentati alla Commissione. Tale analisi è inclusa nella relazione finale sui progetti di norme tecniche, consultabile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards.pdf.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il progetto di norme tecniche stabilisce norme concernenti la designazione, da parte delle autorità competenti, di un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione, norme concernenti la presentazione della domanda di autorizzazione sulla base del formulario standard e norme relative all'avviso di ricevimento trasmesso al candidato fornitore di servizi di crowdfunding. Il progetto di norme tecniche chiarisce inoltre gli effetti sul termine per la trasmissione delle informazioni mancanti su richiesta dell'autorità

competente, nonché le norme concernenti la comunicazione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.7.2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937¹, in particolare l'articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire un meccanismo uniforme con il quale le autorità competenti possano esercitare efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei candidati fornitori di servizi di crowdfunding, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard comuni per tali domande.
- (2) Per agevolare la comunicazione tra un candidato fornitore di servizi di crowdfunding e l'autorità competente, quest'ultima dovrebbe designare un apposito punto di contatto ai fini della procedura di domanda e dovrebbe rendere pubblici i recapiti pertinenti sul suo sito web.
- (3) Affinché l'autorità competente possa valutare in maniera accurata la completezza della domanda, laddove tale autorità chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza della domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data della loro ricezione da parte dell'autorità competente.
- (4) Per consentire all'autorità competente di valutare se le modifiche delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno che i candidati fornitori di servizi di crowdfunding comunichino tali modifiche senza indebito ritardo. È inoltre necessario stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni fissati all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applichino a decorrere dalla data in cui il richiedente trasmette all'autorità competente le informazioni modificate.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

¹ GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

- (6) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Articolo 2

Formulario standard

I candidati fornitori di servizi di crowdfunding trasmettono la propria domanda di autorizzazione utilizzando il formulario standard di cui all'allegato.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e fatto salvo il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 per la valutazione della completezza della domanda conformemente a detto articolo, l'autorità competente trasmette al candidato fornitore di servizi di crowdfunding, in formato elettronico, cartaceo o in entrambe le forme, un avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento comprende i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda di autorizzazione.

Articolo 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

Qualora l'autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche

1. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all'autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all'allegato.
2. Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l'autorità competente riceve le informazioni aggiornate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.7.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN